



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI
PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 20/08/2020**

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI
PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE**
(articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

Articolo 3 – Destinazione delle risorse

Articolo 4 – Trattamento accessorio

Articolo 5 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Le risorse incentivanti sono alimentate con il maggiore gettito, aggiuntivo cioè rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito, accertato e riscosso nell'anno precedente a quello di riferimento, relativamente ai tributi IMU e TARI, comunque nella misura massima del 5% stabilito per legge. Si fa riferimento alle seguenti fonti di entrate riscosse a seguito di attività di contrasto all'evasione, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, accertate e notificate dall'ente senza il supporto di società esterne, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento: percentuale dell'incentivo suddivisa sulla base della seguente tabella distinta per tributo

IMU	percentuale incentivo
per importi di riscossione fino ad € 80.000,00	3%
per la parte superiore ad € 80.000,00 e fino ad € 160.000,00	4%
per la parte superiore ad € 160.000,00	5%
TARI	percentuale incentivo
per importi di riscossione fino ad € 200.000,00	3%
per la parte superiore ad € 200.000,00 e fino ad € 350.000,00	4%
per la parte superiore ad € 350.000,00	5%

b) riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento (cioè nei casi in cui la responsabilità del provvedimento rimane in capo al Comune, che sottoscrive in ogni caso il provvedimento stesso di accertamento): percentuale dell'incentivo pari all'1%;

In caso concorrano diverse tipologie tra quelle sopra elencate, è fatto salvo comunque il rispetto del limite massimo del 5% degli accertamenti/riscossioni dell'anno precedente, risultanti dal conto consuntivo e derivante dal maggiore gettito connesso ad attività di accertamento di iniziativa dell'ente.

2. Ferme restando le modalità di alimentazione delle risorse, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno le incentivazioni dell'anno successivo

(cosiddetto “anno di riferimento”) può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell’evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello dell’anno di riferimento. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nell’anno di riferimento per le incentivazioni del recupero evasione IMU e TARI si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell’anno di riferimento.

3. Nella concreta applicazione del presente Regolamento si potrà fare riferimento anche alla nota di approfondimento emanata dalla Fondazione ANCI–IFEL in data 28 febbraio 2019.

Articolo 3 – Destinazione del fondo

1. Le risorse confluite nel fondo di cui al precedente articolo 2 sono destinate al salario accessorio del personale del Settore Tributi dell’anno di riferimento e vengono così ulteriormente suddivise:

- dirigente del Settore Tributi nella misura del 10% di dette risorse complessive (fondo dirigenti);
- posizioni organizzative (se istituite e nell’ambito del capitolo che le finanzia) nella misura del 15% di dette risorse complessive oppure funzionario responsabile dei tributi – qualora non coincida con la figura del dirigente del Settore Tributi – nella misura del 15% di dette risorse complessive (fondo dipendenti);
- restante personale destinatario degli obiettivi del Settore Tributi dell’anno di riferimento nella misura del 75% di dette risorse complessive (fondo dipendenti).

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse destinate all’incentivazione del Settore Tributi, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi comunali e la partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali.

2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione Comunale ed è attribuita, mediante contrattazione integrativa, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa del Settore Tributi, inseriti nel Piano della Performance dell’anno di riferimento (successivo a quello in cui si è realizzato il maggior gettito registrato/riscosso nell’esercizio precedente come risultante dal rendiconto) vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato, distintamente secondo i sistemi di misurazione e valutazione della performance vigenti per dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Tributi e sono erogabili successivamente all’approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Eventuali quote delle risorse incentivanti derivanti dal maggiore gettito non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell’anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.